

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 18/12/2024

FATTO

Facendo seguito al reclamo proposto in data 1° settembre 2023, e riscontrato negativamente dall'intermediario, con atto del 26 agosto 2024 il ricorrente si è rivolto all'Arbitro lamentando, come poi anche nelle repliche del 3 novembre successivo, di aver stipulato con la resistente, in data 25 luglio 2007, un contratto di mutuo ipotecario con tasso di interesse indicizzato al franco svizzero per l'importo complessivo di € 130.000,00; che, dopo alcuni anni, rivoltosi all'intermediario per avere contezza delle somme dovute a titolo di estinzione anticipata, si avvedeva di dover corrispondere alla banca, oltre al capitale residuo, anche un'ulteriore somma a titolo di 'rivalutazione', pari a quasi un terzo del capitale mutuato; che, infatti, il contratto all'art. 7, comma 5, prevede che il capitale residuo debba essere dapprima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale stabilito nel contratto e, successivamente, riconvertito in euro al cambio franco svizzero rilevato il giorno del rimborso; che l'ABF ha già avuto modo di dichiarare la nullità di una tale clausola, disponendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e il capitale già restituito; che, invero, in forza del principio di diritto enunciato dalla CGUE, il Collegio di coordinamento ABF ha affermato che la clausola non espone in modo chiaro e trasparente il funzionamento di un tale meccanismo di doppia conversione; che, pertanto, il consumatore non è in grado di comprendere il costo complessivo dell'operazione; che l'adeguamento avrebbe dovuto

riferirsi al capitale residuo e non già al capitale 'restituito' sino alla data di estinzione anticipata, come invece indicato in contratto; che pertanto l'art. 7, comma 5, del contratto, ponendosi in contrasto con l'art. 34 comma 2 c.cons. per violazione del principio di trasparenza ivi enunciato, è nullo per abusività della clausola ai sensi dell'art. 36 c. cons.; che ne consegue l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 125-sexies, cui l'intermediario aveva inteso derogare; che, poiché il conteggio estintivo deve ritenersi illegittimo, il ricorrente dovrà rimborsare alla banca esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitali già restituite, senza che l'intermediario resistente possa praticare la duplice conversione prevista dalla clausola nulla.

Soggiunge in sede di repliche che sussiste la competenza *ratione temporis* dell'Arbitro, in quanto, seppure il contratto sia stato stipulato in un periodo che ricade al di fuori della competenza dell'ABF, il conteggio di estinzione anticipata si colloca in un periodo in cui sussiste tale competenza; che, invero, come affermato dalle più recenti pronunce dei Collegi ABF, la domanda proposta riguarda le modalità di calcolo adoperate dalla resistente nella redazione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento; che a differenza di quanto affermato dalla controparte, il meccanismo di funzionamento della clausola in esame non è stato illustrato in nessuna parte del contratto di mutuo né in altri opuscoli informativi che sarebbero stati consegnati al cliente prima della sua stipula; che del tutto irrilevante è la circostanza che, successivamente, siano state inviate al mutuatario delle comunicazioni riepilogative con una sintesi delle principali caratteristiche del mutuo, posto che il costo complessivo dell'operazione avrebbe essere dovuto valutato e compreso prima della sottoscrizione del contratto; che è inoltre innegabile come la locuzione 'capitale restituito' adottata dalla clausola contrattuale in esame possa intendersi riferita a 'capitale residuo'; che, secondo costante giurisprudenza, se le clausole non sono redatte in modo chiaro e intellegibile, determinando un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, queste devono considerarsi vessatorie e dunque nulle anche ove riguardino la stessa determinazione dell'oggetto le contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi; che anche la giurisprudenza europea ha ribadito le caratteristiche del requisito di chiarezza e comprensibilità di cui deve essere dotata una clausola contrattuale, sottolineando come il consumatore medio debba essere in grado di valutare anche le conseguenze economiche di una clausola sui suoi obblighi finanziari; che ciò non è stato possibile nel caso di specie, non essendo possibile né comprendere né quantificare gli obblighi posti a carico del ricorrente in caso di estinzione anticipata del rapporto contrattuale; che irrilevante è l'ordinanza della Cassazione citata dalla controparte, la quale si è limitata a prendere atto dell'accertamento effettuato dal giudice di merito.

Chiede quindi dichiararsi la nullità della clausola e per l'effetto «che venga dichiarato che egli è tenuto a corrispondere a [nome intermediario] unicamente la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitali già restituite».

Nelle controdeduzioni presentate in data 8 ottobre 2024, l'intermediario rileva che in data 25 luglio 2007 il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, per l'importo capitale di euro 130.000,00 per 300 numero di rate, avente un tasso di cambio convenzionale 'storico' determinato nel rapporto franchi svizzeri 1,6851 per euro; che il ricorso è inammissibile per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, avendo la domanda ad oggetto profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro, che decorre dal 2 settembre 2018; che, poiché sulla base del contratto il cliente riceve una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della

stipula del contratto (il cd. “cambio convenzionale o storico”), in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione; che, pertanto, nel conteggio informativo di estinzione anticipata emesso in data 21 marzo 2023 alla voce ‘rivalutazione’ è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione; che, poiché l'unica variabile è il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento della richiesta di estinzione, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al ‘tasso di cambio convenzionale’ contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento, come nel caso di specie; che il ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipata qualora si fossero trovati nella situazione inversa, con un tasso di cambio CHF/EUR favorevole rispetto al ‘tasso di cambio convenzionale’ pattuito e un capitale residuo da rimborsare in Euro inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento; che il ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto, ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; che inoltre la banca ha trasmesso a parte ricorrente, in via continuativa, durante lo svolgimento del rapporto, una trasparente informativa tramite comunicazioni riepilogative inviate che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata; che poiché il Collegio di Milano ha ritenuto legittimo il metodo di calcolo utilizzato dall'intermediario nel conteggio estintivo sebbene questo non fosse pubblicizzato, a maggior ragione tale meccanismo deve ritenersi legittimo nel caso de quo poiché contrattualmente descritto e previsto, nonché tipico alla natura stessa del contratto CHF sottoscritto; che anche la giurisprudenza di merito è ormai unanime nel decidere in favore della piena comprensibilità – da parte di soggetti professionisti e non – delle clausole contrattuali in esame, rilevando che dall'esame complessivo delle clausole si possa intuire in modo chiaro, il funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri, indicizzato al tasso ‘libor franco svizzero’; che anche la Cassazione (ord. 3 novembre 2023) ha definitivamente accertato la chiarezza ed efficacia delle clausole contrattuali in esame; che inoltre a norma dell'art. 34, comma 2, c.cons., la valutazione del carattere vessatorio della clausola non può attenersi alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, laddove tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, elemento quest'ultimo di cui non sembra potersi dubitare anche alla luce delle numerose pronunzie citate.

Chiede quindi di dichiarare il ricorso improcedibile ed inammissibile e in subordine rigettarlo.

DIRITTO

L'art. 7 del contratto *inter partes*, rubricato ‘*estinzione anticipata*’, prevede, in ipotesi di estinzione anticipata, una duplice conversione del capitale residuo: prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo.

In particolare, al comma 5 è stabilito che «*ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati al ‘tasso di cambio convenzionale’, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla*

quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso».

Il meccanismo di conversione del tasso è indicato all'art. 7-bis del contratto, il quale stabilisce la determinazione della variazione tra il tasso di cambio convenzionale e quello per valuta del giorno lavorativo precedente la conversione.

A fronte della circostanza che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al 'tasso di cambio convenzionale' e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, non vengono espone le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa).

Al contrario, l'operazione, implicando un elevato tecnicismo (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548), avrebbe richiesto che venisse esposto *«in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera»*, nonché *«il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo»* (richiamata anche da Collegio di Torino, decisione n. 13353/2022).

Pronunciandosi su clausole del medesimo tenore, la giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF sul rilievo che il meccanismo c.d. 'di doppia conversione', enunciato in contratto in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo, hanno accolto le richieste dei clienti di ottenere una determinazione del dovuto che non tenesse conto di tali meccanismi.

Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che in questi casi si impone l'applicazione *«della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio»* (Coll. Coord. n. 5866/15). Con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7, come confermato di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015).

Per una fattispecie dove il finanziamento non era ancora stato estinto questo Collegio pur ritenendo inammissibile il *«ricorso per quelle domande che non erano state neppure adombrate nel reclamo e comunque per la domanda di accertamento della dedotta nullità, che, come è noto, rappresenta un vizio genetico del contratto e quindi comporterebbe, ove accolta, una pronuncia che questo Collegio non può rendere ratione temporis, dal momento che il contratto di cui si discute risale al 2007»* ha tuttavia statuito che *«la nullità della clausola, per le ragioni già dette, non può venire dichiarata, ma il Collegio può accertare il diritto del ricorrente, in caso di estinzione anticipata, di veder calcolare il debito residuo alla luce dei principi sopra ricordati ed in particolare alla luce del dato contrattuale epurato della clausola dal meccanismo della doppia conversione, con l'effetto che il capitale residuo che il ricorrente dovrà in ipotesi restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. decisione Collegio di Milano n. 45012016)»* (Coll. Torino, 16 maggio 2017, n. 5379).

A tale statuizione il Collegio intende adeguarsi dando continuità al relativo orientamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA